

Lgpe



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRAD E SICILIANE

AS 21738

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

177/2015

DECRETO DIRIGENZIALE N. 261 / DA del ' 19 MAG 2023 '

Oggetto: Contenzioso **PRUITI CIARELLO Giuseppe+1 C/ CAS + ALTRI** limitatamente al pagamento delle spese legali derivanti dalla Sentenza della Corte Appello di RC Sez. Penale n. 811/2020 e della Sentenza della Corte di Cassazione n. 46186/2021.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria Sez. Penale R.G. 364/2019 tra le parti Pruiti Ciarello Carmelo +1 c/ CAS + Altri è stata emessa la Sentenza n. 811/2020 che, si allega, che ha, tra l'altro, condannato questo Ente quale responsabile Civile in solido, al pagamento delle spese legali in favore delle parti civile per € 1.800,00 oltre accessori e che con successiva Sentenza della Corte di Cassazione n. 46186/2021 del 3/11/2021 questo Ente è stato condannato alla refusione delle spese legali in favore delle stesse parti civili della somma di 4.500,00 oltre accessori per una spese complessiva delle due Sentenza di € 9.192,46.

Che con PEC del 29/3/2023 il legale di controparte avv. Francesco Cacciola, ha sollecitato il pagamento delle suddette spese e comunicato il codice IBAN dei propri clienti.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 9.192,46 al cap. 131 denominato "liti, arbitraggi e simili..." del redigendo Bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità ;
- **Effettuare**, a saldo delle suddette Sentenze n. 811/2020 e n. . 46186/2021, che si allegano, il pagamento in favore dei Sigg. Pruiti Ciarello Giuseppe nato a Castell' Umberto il 9/2/1955 cod. fisc. PRTGPP55B09C051B e della Sig.ra Bertolino Anna Maria nata a Sant' Agata di Militello il 01/12/1955 cod. fisc. BRTNMR55T41I199X della somma complessiva di € 9.192,46 mediante accredito sul c/c IBAN IT73N 02008 82330 000300 783878 agli stessi cointestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. *Giuseppe Mangraviti*

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale f.f
Ing. *Dario Costantino*



46186-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola - Presidente -
Claudio Cerroni - Relatore -
Giovanni Liberati
Stefano Corbetta
Ubalda Macrì

Sent. n. sez. *220*
UP - 23/11/2021
R.G.N. 19341/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

su ricorsi proposti da

1. Sceusa Gaspare, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 19/08/1955
2. Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante

avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di Appello di Reggio Calabria

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 novembre 2020 la Corte di Appello di Reggio Calabria, pronunciando in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza del 20 ottobre 2016 della Corte di Appello di Messina, ha confermato per quanto di ragione e di residuo interesse la sentenza del 16 febbraio 2015 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in forza della quale Gaspare Sceusa (all'epoca responsabile del settore tecnico del Consorzio per le Autostrade Siciliane, e nei confronti del quale era stato infine dichiarato non doversi

procedere per intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod. pen.) e lo stesso Consorzio erano stati tra l'altro condannati al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore delle costituite parti civili Giuseppe Pruiti Ciarello e Anna Maria Bertolino a seguito del decesso della figlia Emanuela, avvenuto il 4 settembre 2007 in-esito a sinistro stradale, senza coinvolgimento di terzi, avvenuto sull'autostrada Messina-Palermo all'altezza dello svincolo per Milazzo, in direzione del capoluogo siciliano.

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione ai soli effetti civili. Sceusa ha formulato due motivi di impugnazione, il responsabile civile Consorzio uno.

3. Ricorso Sceusa

3.1. Col primo motivo il ricorrente ha ripercorso (v. *infra*) le considerazioni difensive del responsabile civile quanto alle condizioni del *guard-rail* autostradale il quale - nella parte iniziale della corsia di uscita in direzione del casello di Milazzo - non evidenziava alcuno schiacciamento, che altrimenti si sarebbe evidenziato qualora l'autovettura avesse proceduto a cavallo della medesima barriera di sicurezza in uscita dall'autostrada. In tal senso la Corte si era non motivatamente discostata dalla perizia d'ufficio.

3.2. Col secondo motivo, quanto all'erronea applicazione di legge in relazione all'individuazione del nesso causale e della sua ricostruzione, il ricorrente ha parimenti osservato che, in considerazione del fatto che la causa della morte era ascrivibile al trauma toracico, il giudizio controfattuale avrebbe dovuto accertare che l'installazione di barriera di diversa tipologia avrebbe significativamente aumentato la probabilità di scongiurare il danno in concreto verificatosi, ovvero avrebbe impedito alla vittima di subire il medesimo trauma toracico, tenuto conto che la lesione si era verificata a causa della mancata apertura dell'*airbag*.

4. Ricorso Consorzio

4.1. Parte ricorrente, invocando vizio motivazionale, ha osservato che la Corte reggina - tenuto conto degli accertamenti contenuti nella prima sentenza, quanto alla non voluta uscita della giovane dal casello di Milazzo e alle ragioni accidentali che l'avevano così indotta ad imboccare lo svincolo di uscita dall'autostrada Messina-Palermo - ha lamentato il mancato rispetto dei principi di diritto indicati nella sentenza di annullamento, nonché l'intervenuto travisamento della prova.

In particolare, la sentenza impugnata aveva ommesso di confrontarsi con le due differenti ricostruzioni sulla dinamica del sinistro, l'una del consulente del Pubblico ministero (che insisteva sullo scavalco del *guard-rail* nel tratto iniziale dello svincolo), l'altra del consulente del G.i.p. e di quello della difesa (che ribadiva l'esistenza di impatto successivo e di scivolamento del mezzo fino

all'effettivo scavalco della barriera). Sì che la Corte del rinvio si era limitata a non considerare le emergenze di segno contrario, ripercorrendo invece le argomentazioni del primo Giudice, senza procedere al vaglio delle contrapposte conclusioni rassegnate dai tecnici e limitandosi a sostenere l'infondatezza delle tesi difensive, non procedendo con certezza all'individuazione del nesso causale.

In specie la sentenza impugnata aveva connesso l'imprecisato dato fotografico alle considerazioni del consulente dell'accusa, evidenziando che nelle relazioni del consulente del G.i.p. e della difesa il preteso schiacciamento della barriera era stato ascritto alla conformazione originaria della stessa. In tal modo la Corte reggina - osservando semplicemente che la dotazione di una barriera di minimo avrebbe evitato l'evento - aveva deliberatamente scelto di non esaminare l'intero incarto processuale, laddove la causa del decesso della giovane - il cui *airbag* non era entrato in funzione - era stata data da trauma toracico addominale in sé compatibile con l'impatto contro un paletto della barriera, mentre il giudizio controfattuale avrebbe dovuto accertare che l'installazione di barriera più alta avrebbe potuto impedire l'evento mortale.

5. Le parti civili hanno depositato memoria insistendo per inammissibilità o rigetto dei ricorsi.

6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. I ricorsi sono infondati.

7.1. In relazione ai profili di censura, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro sostanziale connessione, la Corte reggina ha correttamente e inevitabilmente preso le mosse dalla sentenza di annullamento pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte (n. 5913 del 23 gennaio 2019).

In proposito, infatti, è stato colà osservato - nel censurare complessivamente gli approdi assolutori cui era pervenuta la Corte messinese - che *"se è vero che sulla rampa dello svincolo vigeva il limite di velocità di 40 kmh, non era certo imprevedibile...che le vetture in transito - ivi comprese quelle impegnate nella fase di imbocco dello svincolo - tenessero una velocità sensibilmente più elevata, considerato che nel tratto autostradale di provenienza vigeva il limite dei 130 kmh"*.

Allo stesso tempo, *"la normativa e le circolari richiamate rendevano del resto evidente che, proprio in corrispondenza degli svincoli autostradali, si ponessero già all'epoca dei fatti particolari esigenze di sicurezza e di protezione degli automezzi in transito, proprio in ragione delle particolari condizioni di guida in velocità che caratterizzano le autostrade...Il ragionamento operato dagli*

esperti, e richiamato nei due ricorsi, in base al quale anche la presenza di una barriera al minimo avrebbe evitato che la vettura della vittima scavalcasse la protezione (dove tra l'altro la Fiat Panda era salita a mo' di rampa, proprio per l'assenza di alcuna protezione in corrispondenza della cuspidi), non è stato in alcun modo disarticolato dalla sentenza impugnata, che si è limitata a qualificare come imprevedibile la velocità tenuta dalla Pruiti Ciarello (compresa in realtà tra i 90 e i 115 kmh) ed assenti gli obblighi di verifica contestati ai due imputati in ragione dell'inapplicabilità del D.M. 223/1992".

Infine è stato osservato dal Giudice dell'annullamento che "la Corte di merito non ha...considerato che, da un lato, il decesso della Pruiti Ciarello fu dovuto al fatto che la vettura da lei condotta impattò con il suolo dopo essere precipitata in un dirupo di 13 metri, e non fu causato da un impatto con la barriera ivi presente, che fu invece scavalcata; e dall'altro la motivazione della sentenza impugnata non si confronta con il dato, affermato nella consulenza del P.M., in base al quale la vettura sarebbe stata respinta in direzione della carreggiata, con conseguenze presumibilmente non letali, ove fosse stata installata una barriera di minimo, idonea comunque ad impedire lo scavalcamento da parte della vettura della vittima". Al riguardo, "nel ragionamento controfattuale il giudizio di alta probabilità logica deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto...: ciò che la Corte di merito non ha fatto, limitando il proprio ragionamento a un dato del tutto congetturale e disancorato dalle risultanze dibattimentali".

7.2. Ciò posto, quindi, vero è che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (ad es. Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629). Allo stesso tempo, peraltro, è nozione ribadita che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, Di

Benedetto, Rv. 255122), con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato.

7.2.1. In ragione di ciò, la sentenza impugnata si è correttamente mantenuta nel solco delle valutazioni che questa Corte di legittimità aveva espresso tenuto conto delle pregresse considerazioni circa le risultanze processuali, in tal modo dando conto dell'assenza di una motivazione rafforzata nella pronuncia che aveva assolto l'odierno imputato, alla luce delle modalità del fatto siccome assunte ed evidenziate nei ricorsi della pubblica accusa e delle parti civili.

7.2.2. In conseguenza, ritenute (v. *supra*, quanto alla puntuale trascrizione dei passaggi motivazionali della sentenza di annullamento) la prevedibilità di un'uscita dall'autostrada a velocità non particolarmente moderata e quindi la necessità di prevedere idonei interventi per assicurare protezione e sicurezza agli automobilisti nella stessa fase di svincolo, altresì con la predisposizione di idonee barriere di contenimento, questa Corte - preso atto che il decesso della povera ragazza era stato dovuto ai traumi riportati in esito alla caduta dell'autovettura, volata nel burrone profondo tredici metri che affiancava lo svincolo di uscita a Milazzo, e che lo stesso veicolo aveva colà finito la propria tragica corsa avendo scavalcato l'inesistente barriera all'altezza della cuspide, barriera che invece iniziava successivamente e che anzi aveva rappresentato una sorta di pista di decollo per l'utilitaria condotta dalla giovane - ebbe ad annullare la prima pronuncia della Corte territoriale.

7.2.3. Il Giudice del rinvio, come è stato correttamente annotato dal Procuratore generale, si è attenuto scrupolosamente ai criteri indicati da questa Corte a norma dell'art. 627 cod. proc. pen., ulteriormente corroborando - con l'esame del *guard-rail* saldamente ancorato al suolo, e schiacciato nella parte iniziale quasi fosse mortale rampa - i dati fattuali che, tenuti presenti dalla sentenza rescindente con le valutazioni colà somministrate, non potevano che inclinare nel senso dell'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti (sia pure nei non contestati esiti necessitati dal decorso del tempo e dall'accertata irreversibile incapacità di uno degli imputati)

8. In definitiva entrambi i ricorsi non colgono puntualmente nel segno, alla luce dei contenuti del giudizio rescindente e delle conseguenti valutazioni della Corte del rinvio.

8.1. L'infondatezza delle impugnazioni non può che comportare il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, Prulti Ciarello Giuseppe e Bertolino Anna Maria, che liquida in complessivi euro 4500, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 23/11/2021


Il Consigliere estensore

Claudio Cerroni



Il Presidente

Vito Di Nicola





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATE

**Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv.to CACCIOLA
FRANCESCO**

Roma, 15 febbraio 2022

Il funzionario giudiziario
ROBERTO TARSI

La presente copia si compone di 6 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 13.78



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Penale, composta dai Sigg. Magistrati:

- Dott. FRANCESCA DI LANDRO - Presidente
Dott. ELISABETTA FILLARDO - Consigliere
Dott. MASSIMO MAMMÌ - Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza /udienza in camera di consiglio dal Consigliere Dott. F. DI LANDRO ; Sentito il Pubblico Ministero nella persona del S. Procuratore Generale Dott. ANTONIO GIOTTARI , gli appellanti ed i difensori di fiducia e di Ufficio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

- 1) SIRACUSA FELICE nato a Merì (ME) il 10.06.1947, n.q. di Direttore Tecnico e di Esercizio del C.A.S. , el. dom. presso la sede del C.A.S. in Messina
Posizione giuridica: LIBERO
Difensore: avv. Domenico Pustorino del foro di Messina di fiducia
2) SCEUSA GASPARE nato a Barcellona P.G. (ME) il 19.08.1955, n.q. di Responsabile del Settore Tecnico del C.A.S., el. dom. presso la sede del C.A.S. in Messina
Posizione giuridica: LIBERO
Difensore: avv. Giuseppe Pustorino del foro di Messina di fiducia, avv. Giovanni Calamoneri del foro di Messina di fiducia

N° 811/2020 Reg. Sent.
N° 2019/364 Reg. Gen.
N° 2007/3209 Reg. Gen.
Notizie di reato

SENTENZA

in data 12/11/2021

Deposata in cancelleria

il 13/11/2021

Il Cancelliere
Dott. Pietro Maressa
Funzionario Giudiziario
l'atto avv. deposito sentenza

Il Cancelliere

Addi

Estratti esecutivi

Questura

Mod. ISTAT M 015

Art. Camp pen

Addi

redatt sched Casellario

e com elettorale

Il Cancelliere

Handwritten signature

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23-1-2019, la Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi proposti dal Procuratore Generale di Messina e delle parti civili, annullava con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 20-10-2017, che, in riforma della sentenza emessa in data 16-2-2015 dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, aveva assolto gli imputati Siracusa Felice e Sceusa Gaspare dal reato di omicidio colposo ai danni di Pruiti Ciarello Emanuela perché il fatto non sussiste.

Previe citazioni di rito, veniva fissato dinanzi a questa Corte il giudizio d'appello per l'udienza del 24-9-19, nella quale si procedeva alla costituzione delle parti; alla successiva udienza (10-12-2019), in accoglimento della richiesta del difensore, veniva disposta perizia medico-legale sulla persona di Siracusa Felice, fissando l'udienza del 7-1-2020 per il giuramento del perito; dopo il deposito dell'elaborato e l'esame del perito all'udienza dell'11-2-2020 e la richiesta di differimento della discussione da parte della difesa, la successiva udienza veniva rinviata d'ufficio in considerazione dell'emergenza Covid 19; quindi, all'udienza del 17-11-2020, dopo la discussione delle parti, veniva pronunciata sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli odierni imputati Siracusa Felice e Sceusa Gaspare rispondono del reato di omicidio colposo ai danni di Pruiti Ciarello Emanuela nelle rispettive qualità il primo di direttore tecnico e di esercizio del Consorzio autostrade siciliane ed il secondo di responsabile del settore tecnico dello stesso Consorzio ed, in particolare, per come rilevato anche dalla Suprema Corte, "per avere omesso, per colpa generica e specifica, di eseguire le necessarie

verifiche in ordine alla presenza e alle caratteristiche delle barriere di protezione laterale in corrispondenza dello svincolo per Milazzo sul tratto dell'autostrada Messina - Palermo (in direzione Palermo) ove si verificava l'incidente costato la vita alla Pruiti Ciarello: la quale, percorrendo il suddetto tratto autostradale, per ragioni rimaste imprecisate spostava la traiettoria della propria vettura verso sinistra (pur non intendendo uscire allo svincolo per Milazzo); la vettura condotta dalla donna scavalcava la protezione laterale posizionata in coincidenza della biforcazione dello svincolo (protezione assente in corrispondenza della cuspide e non superiore a 65 cm. di altezza, e dunque insufficiente, nel punto di scavalcamento) e terminava la propria corsa nel burrone sottostante, ove la giovane, per le ferite riportate nell'impatto col suolo, decedeva".

Come evidenziato, all'affermazione di responsabilità e alla conseguente pronuncia di condanna da parte del primo giudice, non solo penale ma anche al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile Consorzio per le Autostrade siciliane, nei confronti delle costituite parti civili Pruiti Ciarello Giuseppe e Bertolino Anna Maria, seguiva quella assolutoria della Corte d'Appello di Messina, avverso la quale hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore generale del luogo e le predette parti civili.

La Suprema Corte, nell'accogliere tali ricorsi ed annullare la sentenza di secondo grado, ha rilevato che "sia alla luce delle circolari e direttive richiamate dal P.G. ricorrente, come già nella sentenza di primo grado, sia in base alle osservazioni peritali richiamate in ambedue i ricorsi, risulta apodittica l'asserzione in base alla quale i due imputati, nelle rispettive qualità, non fossero tenuti a eseguire le opportune verifiche circa l'idoneità delle protezioni presenti in corrispondenza dello svincolo ove avvenne il sinistro: benchè infatti non trovasse applicazione il D.M. n. 223 del 1992,

nondimeno le circolari e direttive ministeriali invitavano gli enti proprietari a procedere a un adeguamento alle prescrizioni ivi contenute. Ed inoltre, se è vero che sulla rampa dello svincolo vigeva il limite di velocità di 40 kmh, non era certo imprevedibile - diversamente da quanto, ancora una volta apoditticamente, asserito dalla Corte zancalea - che le vetture in transito - ivi comprese quelle impegnate nella fase di imbocco dello svincolo - tenessero una velocità sensibilmente più elevata, considerato che nel tratto autostradale di provenienza vigeva il limite dei 130 kmh. L'assunto sostenuto sul punto nella sentenza impugnata appare del tutto disancorato da una puntuale disamina delle condizioni fattuali esaminate nella sentenza di primo grado e, come tale, inidoneo a rafforzare il contrario convincimento della Corte distrettuale.

La normativa e le circolari richiamate rendevano del resto evidente che, proprio in corrispondenza degli svincoli autostradali, si ponessero già all'epoca dei fatti particolari esigenze di sicurezza e di protezione degli automezzi in transito, proprio in ragione delle particolari condizioni di guida in velocità che caratterizzano le autostrade: il che tra l'altro rende ancor più evidenti l'inidoneità, l'apoditticità e l'insufficienza del richiamo statistico della Corte territoriale all'assenza di incidenti nel decennio per ricavarne la non pericolosità del tratto autostradale ove avvenne il sinistro. Inoltre, il ragionamento operato dagli esperti, e richiamato nei due ricorsi, in base al quale anche la presenza di una barriera al minimo avrebbe evitato che la vettura della vittima scavalcasse la protezione (dove tra l'altro la Fiat Panda era salita a mò di rampa, proprio per l'assenza di alcuna protezione in corrispondenza della cuspidè), non è stato in alcun modo disarticolato dalla sentenza impugnata, che si è limitata a qualificare come imprevedibile la velocità tenuta dalla Pruiti Ciarello (compresa in realtà tra i 90 e i 115

kmh) ed assenti gli obblighi di verifica contestati ai due imputati in ragione dell'inapplicabilità del D.M. n. 223 del 1992.

Infine, risulta del tutto errato, arbitrario e travisante l'asserto secondo il quale il mancato espletamento dell'autopsia avrebbe reso impraticabile il ragionamento controfattuale in ordine all'efficacia impeditiva di un'idonea barriera di protezione, efficacia impeditiva chiaramente affermata dal consulente del P.M.. La Corte di merito non ha infatti considerato che, da un lato, il decesso della Pruiti Ciarello fu dovuto al fatto che la vettura da lei condotta impattò con il suolo dopo essere precipitata in un dirupo di 13 metri, e non fu causato da un impatto con la barriera ivi presente, che fu invece scavalcata; e dall'altro la motivazione della sentenza impugnata non si confronta con il dato, affermato nella consulenza del P.M., in base al quale la vettura sarebbe stata respinta in direzione della carreggiata, con conseguenze presumibilmente non letali, ove fosse stata installata una barriera "di minimo", idonea comunque ad impedire lo scavalcamento da parte della vettura della vittima. Si ricorda, in proposito, che nel ragionamento controfattuale il giudizio di "alta probabilità logica" deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261103): ciò che la Corte di merito non ha fatto, limitando il proprio ragionamento a un dato del tutto congetturale e disancorato dalle risultanze dibattimentali".

Ciò posto, deve premettersi che nel presente grado di giudizio è stata disposta ed espletata CTU medico-legale sulla persona di Siracusa Felice al fine di accertarne le condizioni di salute, se le stesse fossero o meno reversibili e consentissero la valida partecipazione al processo in corso.

Orbene, il CTU, dopo aver esaminato sia la persona dell'imputato, sia la documentazione sanitaria esibita dai familiari dello stesso, è giunto a conclusioni del tutto condivisibili e, peraltro, non contrastate da alcuno. In particolare, secondo la perizia, il Siracusa è affetto "da disturbo neurocognitivo maggiore con atrofia cerebrale ed encefalopatia multininfartuale", condizione psicopatologica da considerarsi irreversibile, e "a causa dei gravi deficit cognitivi presentati, non è in grado di partecipare coscientemente al processo".

Pertanto, nei suoi confronti deve essere pronunciata declaratoria di non doversi procedere per incapacità irreversibile dello stesso e, in ossequio alle disposizioni degli artt. 538 e 578 c.p.p., devono essere revocate nei suoi confronti le statuizioni civili.

Nel merito e in ordine alla posizione dell'altro imputato, questo decidente non può che muoversi nel solco della pronuncia della Suprema Corte, seguendo i principi e gli accertamenti contenuti nella stessa, sui quali chiaramente nessun rilievo può essere svolto e che in questa sede devono intendersi richiamati e fatti propri, in particolare in ordine alla necessità della verifica della sicurezza del tratto stradale incombente sull'imputato in considerazione della posizione rivestita, alla prevedibilità della velocità tenuta dalla Pruiti Ciarello e della dinamica del sinistro.

Pertanto, riesaminando le risultanze istruttorie, ritiene questa Corte che le stesse conducano a confermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'affermazione di responsabilità dell'imputato pronunciata dal primo giudice, le cui motivazioni in questa sede si richiamano integralmente, unitamente alla ricostruzione dei fatti operata.

Ritiene, innanzitutto, questa Corte del tutto condivisibile quanto evidenziato nella sentenza di primo grado in ordine alla circostanza che la Pruiti Ciarello non avesse intenzione di imboccare l'uscita per Milazzo, ma

l'abbia fatto verosimilmente a causa di un momento di distrazione o, ancor più, in quanto abbagliata dal sole in fase calante, che in quel tratto, come confermato dal teste Di Guardo, causava un bagliore molto intenso. È indiscusso, infatti, che nella zona non vi erano né tracce di frenata, né segni di scarrocciamento ed è emerso che il cellulare della giovane non aveva generato traffico nel periodo in cui si era verificato l'incidente. In ordine alla suddetta circostanza concordavano gran parte degli accertamenti effettuati, ossia, in particolare, quello della Polizia stradale, del consulente del P.M. e del consulente del G.I.P.

Logica conseguenza di tale ricostruzione è che la velocità tenuta dall'autovettura nell'occorso, individuata dai consulenti tra 90 e 115 km/h, fosse commisurata rispetto al tratto stradale che la giovane riteneva di percorrere.

D'altronde, come si è detto, è la stessa Suprema Corte ad affermare che doveva prevedersi che le vetture in transito - e, tra queste, addirittura anche quelle impegnate nella fase di imbocco dello svincolo - procedessero ad una simile velocità, tenendo conto che nel tratto autostradale di percorrenza vigeva il limite di 130 km/h.

Anche la circostanza, adombrata dal consulente della parte civile, secondo il quale l'autovettura aveva imboccato involontariamente lo svincolo per problemi intervenuti ad una ruota, non era sicuramente imprevedibile e conferma la necessità della presenza di una adeguata barriera che avrebbe certamente evitato l'evento.

Particolarmente attenta, inoltre, appare la valutazione del primo giudice delle conclusioni e della validità delle consulenze espletate, valutazione basata innanzitutto su elementi concreti quali gli accertamenti in atti e, quindi, sulla comparazione delle risultanze degli elaborati peritali, del tutto convincente alla luce delle emergenze processuali. Infatti, i dati emersi con



sicurezza sono stati i punti di rinvenimento delle tracce gombose della vettura condotta dalla giovane vittima e quelli ove la barriera è stata danneggiata, nonché i danni riportati dal veicolo, che confortano la ricostruzione della triste vicenda per come sopra riportata, mentre altrettanto non può dirsi in ordine a segni di urto dell'auto contro la barriera, che non risultano accertati.

Pertanto, come correttamente rilevato dal primo giudice, le conclusioni cui è giunto il consulente della difesa appaiono disancorate da dati concreti e dagli elementi sicuri del sinistro, accertati dalla Polizia stradale nell'immediatezza del fatto e cristallizzati anche nelle fotografie in atti.

Infatti, il guard rail risultava ancorato saldamente al terreno, il che non sarebbe avvenuto se, come adombrato dalla difesa degli imputati, fosse stato urtato dall'autovettura della Pruiti Ciarello in modo così violento tale che nemmeno una barriera anche "di minimo", collocata al suo posto, avrebbe evitato la caduta del veicolo nella scarpata sottostante e le conseguenze letali alla sfortunata giovane.

In ogni caso, a parere di questa Corte assumono valore dirimente le fotografie allegate, che confermano con tutta evidenza la tesi del consulente secondo il quale l'auto ha inizialmente "cavalcato" sul guard-rail. Risulta, infatti, da una visione di tali fotografie come questo, sin dal tratto iniziale dell'uscita di Milazzo, sia "schiacciato", il che conferma come sin dal tratto iniziale l'autovettura condotta dalla Pruiti Ciarello vi sia salita sopra, con le successive conseguenze poi divenute letali.

Si deve, quindi, concordare sulla circostanza che la presenza di una barriera, anche "di minimo", avrebbe evitato tale dinamica e, quindi, il precipitare dell'autovettura nella scarpata sottostante.

Ne consegue che, essendo stata omessa l'apposizione di idonee barriere o, quanto meno, l'adeguamento di quelle esistenti, in presenza delle quali

l'evento sarebbe stato evitato, quanto meno nelle sue estreme conseguenze, sussiste un nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta da ascrivere all'odierno imputato.

Questi, pertanto, in considerazione di quanto sopra e della posizione rivestita, correttamente è stato ritenuto dal primo giudice responsabile del reato ascrittogli.

Deve, tuttavia, rilevare questa Corte che lo stesso risulta estinto per prescrizione, essendo decorsi dalla data del fatto oltre 13 anni, tempo superiore al termine prescrizione massimo.

Infatti, a tale data (4 settembre 2007) il delitto di omicidio colposo ascritto all'odierno imputato era punito con pena edittale massima pari ad anni cinque di reclusione, con la conseguenza che, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. il termine prescrizione massimo era pari ad anni sette e mesi sei di reclusione, che, pur con le disposte sospensioni, risultano ampiamente decorsi.

Invero, la condotta ascritta all'imputato non può farsi rientrare nell'ambito del c.d. omicidio stradale, venendo in rilievo la violazione di norme tecniche e non di quelle relative alla circolazione stradale strettamente intesa.

In ogni caso, comunque, in considerazione del *tempus commissi delicti*, la riconducibilità a tale ultima fattispecie non avrebbe comportato la modifica del termine prescrizione.

Si impone, pertanto, la relativa declaratoria di prescrizione per l'imputato
Sceusa Gaspare.

Tale pronuncia non comporta, però, il venir meno delle statuizioni civili in virtù del disposto dell'art. 578 c.p.p., essendo stata accertata la riconducibilità del fatto reato all'imputato. Peraltro, in ordine a tali statuizioni non risulta essere stato proposto specifico motivo di gravame.

Devono, quindi, confermarsi le statuizioni civili nei confronti dell'imputato Sceusa Gaspare, che deve essere condannato, unitamente al responsabile civile, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, in favore delle costituite parti civili.

P.Q.M.

Visto l'art. 627 c.p.p., decidendo a seguito di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza del 23-1-2019, ha annullato la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 20-10-2017, in riforma della sentenza emessa in data 16-2-2015 dal Giudice monocratico presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, appellata dagli imputati Siracusa Felice e Sceusa Gaspare, così provvede:

dichiara non doversi procedere nei confronti di Siracusa Felice per incapacità irreversibile dello stesso e nei confronti di Sceusa Gaspare per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione;

revoca le statuizioni civili nei confronti di Siracusa Felice;


conferma nel resto e condanna Sceusa Gaspare e il responsabile civile Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori se dovuti.

Riserva in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

Reggio Calabria, 17-11-2020

Il Presidente est.

dott.ssa Francesca Di Landro



15 FEB. 2021

Funz. _____